



COMUNE DI SESTRI LEVANTE

Provincia di GENOVA

REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA URBANA

*(Approvato con delibera C.C. n. 10 del 7.3.2011
modificato con delibera C.C. n. 13 del 19.03.2013)*

INDICE

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 Finalità
- Art. 2 Ambito di applicazione

TITOLO II SICUREZZA URBANA E DECORO AMBIENTALE

Sezione I

Salvaguardia della Sicurezza Urbana e dell'Igiene Pubblica

- Art. 3 Comportamenti vietati
- Art. 4 Altre attività vietate
- Art. 5 Nettezza del suolo e dell'abitato
- Art. 6 Rifiuti
- Art. 7 Sgombero di neve e ghiaccio
- Art. 8 Divieto di accensione fuochi ed emissione fumo
- Art. 9 Pulizia dei fossati
- Art. 9 bis

Sezione II

Salvaguardia Ambientale

- Art. 10 Manutenzione degli edifici
- Art. 11 Disposizioni particolari per i proprietari di immobili
- Art. 12 Disposizioni a salvaguardia del verde
- Art. 13 Disposizioni sul verde privato
- Art. 14 Disposizioni a salvaguardia delle acque
- Art. 15 Operazioni di verniciatura, carteggiatura, sabbiatura e/o lavorazione di materiali lapidei all'aperto
- Art. 16 Attività lavorative

TITOLO III OCCUPAZIONI DI AREE E SPAZI PUBBLICI

Sezione I

Disposizioni Generali e Specificazioni

- Art. 17 Disposizioni generali
- Art. 18 Specificazioni

Sezione II

Occupazione per manifestazioni ed attività varie

- Art. 19 Occupazioni con spettacoli viaggianti e per manifestazioni
- Art. 20 Occupazioni con elementi di arredo
- Art. 21 Occupazioni per lavori di pubblica utilità
- Art. 22 Occupazioni con strutture pubblicitarie
- Art. 23 Occupazioni per traslochi
- Art. 24 Occupazioni per comizi e raccolta di firme
- Art. 25 Tende, insegne, tabelle e vetrine
- Art. 26 Luminarie



COMUNE DI SESTRI LEVANTE

Provincia di GENOVA

Art. 27 Cartelli temporanei pubblicitari

Sezione III

Disposizioni Particolari per Attività Commerciali

Art. 28 Occupazioni con sedie e tavoli

Art. 29 Occupazione con elementi di arredo

Art. 30 Occupazioni per temporanea esposizione

Art. 31 Occupazioni per esposizione di merci

Art. 32 Occupazioni per la vendita su aree pubbliche fuori mercato

TITOLO IV

TUTELA DELLA QUIETE PUBBLICA E PRIVATA

Art. 33 Attività produttive ed edilizie rumorose

Art. 34 Spettacoli e trattenimenti

Art. 35 Operazioni di trasloco

Art. 36 Abitazioni private

Art. 37 Strumenti musicali

Art. 38 Dispositivi acustici antifurto

Art. 39 Pubblicità fonica

Art. 40 Vendita di bevande in contenitori di vetro

TITOLO V

CUSTODIA, PROTEZIONE E TUTELA DEGLI ANIMALI

Art. 41 Tutela degli animali domestici

Art. 42 Divieti specifici

Art. 43 Custodia e detenzione dei cani

Art. 44 Conduzione dei cani

Art. 45 Animali molesti

Art. 46 Animali liberi

TITOLO VI

VIGILANZA, SANZIONI E PROCEDURA DI RIMESSA IN PRISTINO

Art. 47 Vigilanza

Art. 48 Sistema sanzionatorio

Art. 49 Rimessa in pristino o rimozione delle opere di immediata attuabilità

Art. 50 Rimessa in pristino o rimozione delle opere di non immediata attuabilità

TITOLO VII

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 51 Abrogazioni



COMUNE DI SESTRI LEVANTE

Provincia di GENOVA

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 ***Finalità***

1. Il presente Regolamento di Polizia Urbana disciplina, in conformità ai principi generali dell'ordinamento giuridico ed in armonia con le norme speciali e con le finalità dello Statuto Comunale, comportamenti ed attività comunque influenti sulla vita della comunità cittadina, al fine di salvaguardare l'ordinata convivenza civile, la sicurezza dei cittadini e la più ampia fruibilità dei beni comuni e di tutelare la qualità della vita e dell'ambiente.
2. Oltre alle norme contenute o richiamate dal presente Regolamento, dovranno essere osservate le singole disposizioni stabilite dall'Autorità Comunale per situazioni contingenti relative agli ambiti materiali di cui al precedente comma e gli ordini emessi dagli Agenti e/o Ufficiali di Polizia Municipale od altri funzionari comunali, nei limiti dei poteri loro riconosciuti dalle leggi e dai regolamenti.
3. Quando, nel testo degli articoli, ricorre il termine Regolamento senza alcuna qualificazione, con esso deve intendersi il Regolamento di Polizia Urbana.

Art. 2 ***Ambito di applicazione***

1. La disciplina regolamentare si applica a tutto lo spazio urbano in generale, in quanto considerato bene comune, ed in particolare:
 - a) al suolo pubblico, ovvero di dominio privato ma gravato da servitù di uso pubblico costituita nei modi e nei termini di legge, nonché alle vie private aperte al pubblico passaggio;
 - b) ai parchi, ai giardini pubblici ed al verde pubblico in genere;
 - c) alle acque interne;
 - d) ai monumenti ed ai beni di particolare valore artistico, culturale e religioso insistenti su aree pubbliche;
 - e) ai luoghi dedicati al culto ed alla memoria dei defunti;
 - f) alle facciate degli edifici e ad ogni altro manufatto la cui stabilità ed il cui decoro debbano essere salvaguardati;
 - g) agli impianti ed alle strutture di uso comune collocati sui beni comuni indicati nelle lettere precedenti;
 - h) alle aree private quando obblighi e limitazioni a carico dei proprietari siano connessi a ragioni di sicurezza pubblica o a tutela del decoro urbano e dell'ambiente.
 - i) alle spiagge;
2. Per fruizione di beni comuni si intende il libero e generalizzato uso dei medesimi da parte di tutti i cittadini, senza limitazioni o preclusioni, nel rispetto delle norme di cui al Regolamento. La fruizione dei beni comuni non necessita di preventive concessioni o autorizzazioni.
3. Per utilizzazione di beni comuni si intende l'uso particolare che di essi venga fatto, in via esclusiva, per l'esercizio, di norma temporaneo, di attività lecite, anche di carattere privato. L'utilizzazione dei beni comuni é sempre subordinata a preventiva concessione o autorizzazione.



COMUNE DI SESTRI LEVANTE

Provincia di GENOVA

TITOLO II SICUREZZA URBANA E DECORO AMBIENTALE

Sezione I Salvaguardia della sicurezza urbana e dell'igiene pubblica

Art. 3 *Comportamenti vietati*

1. A salvaguardia della sicurezza dei luoghi e delle persone e del decoro pubblico è vietato:
- a) manomettere o in qualsiasi modo danneggiare il suolo pubblico o di uso pubblico, le attrezzature o gli impianti su di esso o sotto di esso installati, salvo che per l'esecuzione di interventi di manutenzione eseguiti da soggetti autorizzati a tale scopo;
 - b) danneggiare od imbrattare con scritte, affissioni e disegni i monumenti ed i beni artistici, culturali e religiosi in genere, gli edifici pubblici o gli edifici privati visibili dalla pubblica via;
 - c) rimuovere, manomettere, imbrattare o fare uso improprio di sedili, panchine, fontanelle, attrezzi per giochi, barriere, segnaletica stradale, targhe viarie e piastrine dei numeri civici, cartelli recanti indicazioni di pubblico interesse, dissuasori di traffico e sosta ed altri elementi d'arredo o manufatti destinati a pubblici servizi o comunque a pubblica utilità;
 - d) arrampicarsi su monumenti, pali, arredi, impianti di segnaletica, cancelli, recinzioni, alberi ed altri beni pubblici o privati, nonché legarsi o incatenarsi ad essi;
 - e) collocare, affiggere o appendere alcunché su beni pubblici e, ove non si sia autorizzati, sulle altrui proprietà;
 - f) praticare giochi di qualsiasi genere sulle strade pubbliche o aperte al pubblico transito, compresi i marciapiedi e i portici, nei giardini pubblici e nei parchi, eccetto quelli destinati ed attrezzati allo scopo, quando possano arrecare intralcio o disturbo, ovvero costituire pericolo per sé o per gli altri o procurare danni;
 - g) praticare l'accattonaggio in prossimità o all'interno delle intersezioni stradali, ancorché al di fuori della carreggiata, nonché in tutti i luoghi dove venga recato effettivo pregiudizio al pubblico transito, anche pedonale, o comunque causando disturbo ai passanti;
 - h) fissare, con catene od altri mezzi alla segnaletica, alle cancellate e agli impianti stradali o di arredo urbano in genere, velocipedi, ciclomotori, motocicli, veicoli a braccia e simili;
 - i) lanciare acqua, farina, schiuma o materiali vari in grado comunque di offendere la persona, lordarne gli abiti o recare danno a beni di sua disponibilità;
 - l) tenere in opera pozzi o cisterne le cui bocche o sponde non siano munite di idoneo parapetto di chiusura o di ripari comunque idonei a impedire che vi cadano persone, animali ed oggetti in genere;
 - m) sollevare o aprire caditoie, chiusini, botole o pozzetti ancorché, per stretta necessità, senza osservare le opportune cautele per la sicurezza della circolazione stradale e delle persone.
 - n) collocare, sui veicoli in sosta in aree pubbliche o aperte al pubblico transito, volantini, fogli e materiale pubblicitario in genere se non autorizzati;
 - o) praticare il volantinaggio o, comunque, la distribuzione di materiale pubblicitario, in prossimità o all'interno di intersezioni stradali anche se al di fuori della carreggiata, quando ciò rechi pregiudizio alla circolazione veicolare o pedonale;
 - p) eseguire qualsiasi operazione di lavaggio presso fontane e/o vasche pubbliche, immergersi nelle stesse, gettarci o comunque lasciarci cadere pietre, detriti e qualsiasi materia sia solida che liquida e farne comunque un uso improprio;
 - q) sedersi o sdraiarsi per terra nelle strade, piazze e marciapiedi o sotto i portici, recando intralcio e disturbo od ostruendo le soglie degli ingressi;



COMUNE DI SESTRI LEVANTE

Provincia di GENOVA

r) compiere, in luogo pubblico o in vista del pubblico, atti od esporre cose contrari alla nettezza o al pubblico decoro, o che possano recare molestia, disagio, raccapriccio o incomodo alle persone, od essere causa, in ogni modo, di pericoli od inconvenienti, nonché soddisfare alle esigenze corporali fuori dai luoghi a ciò destinati;

s) fare uso di attrezzature e giochi per ragazzi, installati nei giardini e parchi pubblici, da parte di soggetti di età superiore a quattordici anni, ovvero utilizzarli in modo improprio.

2. Chiunque viola le disposizioni del comma 1 lettere b),c),d),e),f),g),h),i),n),o),p),q),r) e s) è soggetto ad una sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 25€ a 500€; Pagamento in misura ridotta € 50

3. Chiunque viola le disposizioni del comma 1 lettere a)/l)/m) è soggetto ad una sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 75€ a 500€.

4. Se la violazione è commessa da o per conto di titolare o responsabile d'impresa o Ente la sanzione è da 75€ a 500€.

Art. 4

Altre attività vietate

1. A tutela dell'incolumità e dell'igiene pubblica è vietato:

a) utilizzare balconi o terrazzi come luogo di deposito di rifiuti di qualsiasi natura od altri simili materiali ovvero ammassare qualsiasi oggetto ai lati delle case o innanzi alle medesime che creino pregiudizio al decoro e/o all'igiene pubblica, salvo che in situazioni eccezionali ed a condizione che vengano rimossi nel più breve tempo possibile;

b) collocare su finestre, balconi, terrazzi, verso la via pubblica o aperta al pubblico, vasi di fiori o qualsiasi oggetto mobile che non sia convenientemente assicurato contro ogni pericolo di caduta;

c) annaffiare o pulire vasi di fiori o piante collocati all'esterno delle abitazioni, procurando la caduta di acqua, foglie, terra od altro materiale sulla strada pubblica o aree di uso pubblico;

d) procedere alla pulizia di tappeti, stuoie, effetti lettereschi, stracci, tovaglie o simili, nonché al lavaggio di tende poste all'esterno di esercizi commerciali, quando ciò determini disturbo, incomodo o insudiciamento;

e) svolgere operazioni di lavaggio di veicoli di qualsiasi genere, sulle strade pubbliche o aperte al pubblico transito, compresi i marciapiedi ed i portici.

2. Non è consentito:

a) stendere biancheria, panni, indumenti e simili alle finestre, ai balconi, ai terrazzi che provochi stillicidio sulle strade pubbliche o aperte al pubblico.

b) posizionare stendini o simili sul suolo pubblico.

3) Chiunque viola le presenti norme è soggetto ad una sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 25€ a 500€;

Art.5

Nettezza del suolo e dell'abitato

1. Fatta salva l'applicabilità delle norme speciali in materia, è vietato gettare, spandere, lasciare cadere o deporre qualsiasi materia liquida o solida sugli spazi od aree pubbliche a qualunque scopo destinate, sugli spazi od aree private soggette a pubblico passaggio o comunque di uso pubblico, nei cortili condominiali od altri luoghi, anche recintati, comuni a più persone, nei corsi o specchi d'acqua e relative sponde o ripe nonché nelle caditoie per la raccolta delle acque meteoriche.

2. E' fatto obbligo a chiunque eserciti attività di qualsiasi specie mediante l'utilizzazione di strutture collocate, anche temporaneamente, su aree o spazi pubblici, o di uso pubblico, di



COMUNE DI SESTRI LEVANTE

Provincia di GENOVA

provvedere alla costante pulizia del suolo occupato e dello spazio circostante, sino ad una distanza non inferiore a due metri.

3. Quando l'attività di cui al comma 2 si protrae nel tempo e viene esercitata in chioschi, edicole o altre simili strutture fisse, o con banchi mobili, gli esercenti devono collocare, in posizione conveniente, all'interno dello spazio occupato, un apposito contenitore di adeguata capacità per il deposito dei rifiuti minuti.
4. L'obbligo della pulizia del suolo pubblico sussiste per chiunque lo imbratti per lo svolgimento di una propria attività, anche temporanea.
5. E' fatto obbligo a chiunque eserciti attività di qualsiasi specie in locali prospettanti sulla pubblica via, o ai quali si accede dalla pubblica via, di provvedere alla costante pulizia del tratto di marciapiedi sul quale l'esercizio prospetta o dal quale si accede, fatta salva la possibilità per il Comune di intervenire per il ripristino della pulizia.
6. I proprietari o amministratori o conduttori di immobili collaborano con il Comune nel mantenimento della pulizia del tratto di marciapiede prospiciente l'immobile stesso.
7. I titolari di esercizi davanti ai quali è frequente la dispersione di rifiuti minuti devono collocare sulla soglia dell'esercizio, e se necessario sui marciapiedi, appositi cestelli idonei alla raccolta dei rifiuti derivanti dall'attività e travasarne il contenuto con adeguata frequenza. I cestelli muniti di sacchetto, devono essere opportunamente assicurati affinché risulti impedito il rovesciamento e devono essere ritirati alla chiusura dell'esercizio commerciale.
8. I contenitori per la raccolta dei rifiuti solidi, i cestelli di cui al comma 7., i contenitori per la raccolta di medicinali scaduti e delle pile esauste, quando siano collocati all'esterno degli esercizi commerciali specializzati, non sono soggetti alle norme sull'occupazione del suolo pubblico.
9. I proprietari o amministratori o conduttori di stabili o edifici a qualunque scopo destinati, hanno l'obbligo di provvedere, secondo le rispettive competenze, alla pulizia costante dei portici, per il tratto di rispettiva pertinenza, fatta salva la possibilità per il Comune di intervenire per il ripristino della pulizia.
10. I proprietari di aree private non recintate, confinanti con pubbliche vie o da esse visibili, hanno l'obbligo di provvedere alla costante pulizia delle medesime, alla tenuta in ordine ed allo sgombero di tutti quei materiali e apparecchiature che possono risultare di pregiudizio al pubblico decoro che su di esse siano stati depositati.
11. Nella esecuzione delle operazioni di pulizia del suolo di pertinenza, è vietato trasferire i rifiuti sulla pubblica via. Tutti i rifiuti devono essere raccolti in sacchi conformi alle prescrizioni da depositare chiusi nei contenitori per la raccolta dei rifiuti urbani.
12. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto ad una sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 25€ a 500€.
13. Se la violazione è commessa da o per conto di titolare o responsabile d'impresa o Ente la sanzione amministrativa va da 75€ a 500€.

Art. 6 **Rifiuti**

1. Fatta salva l'applicabilità delle norme speciali in materia e delle specifiche ordinanze sindacali per la Disciplina dello Smaltimento dei Rifiuti, a garanzia dell'igiene pubblica ed a tutela del decoro, i rifiuti urbani non ingombranti, contenuti esclusivamente in idonei sacchi chiusi, devono essere depositati nei contenitori appositamente collocati, avendo cura di richiuderli dopo l'uso e di porli negli orari indicati. Laddove non sia previsto il servizio di raccolta per mezzo di contenitori, i rifiuti domestici devono essere collocati nei luoghi e con le modalità indicate dall'Amministrazione.

2. E' vietato collocare i sacchi nei contenitori di cui al comma 1, quando siano colmi, in modo da impedirne la corretta chiusura,. E' altresì vietato il deposito dei sacchi o di qualsiasi altro materiale all'esterno dei contenitori stessi.



COMUNE DI SESTRI LEVANTE

Provincia di GENOVA

3. In considerazione della elevata valenza sociale, economica ed ecologica, i rifiuti per i quali sia prevista la raccolta differenziata devono essere conferiti nei contenitori a tal fine predisposti. Tali contenitori non devono, in alcun modo, essere utilizzati per il conferimento di materiali diversi da quelli per i quali sono stati predisposti.

4. I rifiuti costituiti da elettrodomestici, mobili, imballaggi o altri oggetti ingombranti, non devono, in alcun caso, essere depositati nei contenitori o presso di essi, né in nessun altro luogo destinato al conferimento dei rifiuti, salvo distinto accordo con ditta o ente incaricato. In ogni caso per il loro ritiro deve essere richiesto specifico intervento dell'azienda preposta al servizio di raccolta dei rifiuti. Essi possono essere altresì conferiti direttamente presso l'azienda stessa o presso gli appositi centri di raccolta differenziata.

5. E' vietato depositare nei contenitori per la raccolta dei rifiuti urbani residui di lavorazioni artigianali o industriali nonché rifiuti classificati come speciali o pericolosi, che devono essere smaltiti in conformità a quanto disposto dalla legge.

6. E' vietato depositare, all'interno dei contenitori per la raccolta dei rifiuti urbani, materiali di risulta provenienti da costruzioni e demolizioni. Tali materiali devono essere conferiti direttamente alle discariche autorizzate, a cura di chi esegue i lavori, utilizzando idonei mezzi di trasporto che ne evitino la caduta e la dispersione.

7. E' altresì vietato spostare o manomettere contenitori per la raccolta dei rifiuti.

8. Fatto salvo il divieto di cui all'art. 158, comma 2, lettera n), del Codice della Strada, è vietato ai proprietari e ai detentori a qualunque titolo di veicoli di parcheggiare i medesimi a fianco dei contenitori per la raccolta di rifiuti solidi urbani, o comunque in posizione tale da rendere impossibile o malagevole il servizio di raccolta rifiuti.

9. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto ad una sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 50€ a 500€.

10. Se la violazione è commessa da o per conto di titolare o responsabile d'impresa o Ente la sanzione amministrativa va da 75€ a 500€.

Art. 7

Sgombero di neve e ghiaccio

1. La neve e il ghiaccio rimossi da cortili od altri luoghi privati non devono essere accumulati o sparsi sul suolo pubblico.

2. I proprietari, amministratori o conduttori di stabili a qualunque scopo destinati devono provvedere alla tempestiva rimozione dei ghiaccioli o blocchi di neve che si formino su grondaie, balconi, davanzali ed altre sporgenze simili, quando possibile non interessando il suolo pubblico o, in caso di oggettiva impossibilità, delimitando l'area interessata.

3. Alla rimozione della neve dai passi carrabili devono provvedere i loro utilizzatori.

4. Valutata l'entità del fenomeno nevoso e le conseguenti proporzionate necessità a tutela della sicurezza dei cittadini, il Sindaco con propria specifica ordinanza, può disporre particolari obblighi per proprietari, amministratori e conduttori di immobili per lo sgombero della neve dai marciapiedi e regolamentare le operazioni di sgombero delle neve o ghiaccio da tetti o parti sopraelevate di stabili, attribuendo obblighi ai soggetti predetti in ordine al transennamento e delimitazione delle aree che vengano interessate a dette operazioni

5. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto ad una sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 25€ a 500€.

Art. 8

Divieto di accensioni fuochi ed emissioni fumo

1E' proibito esercitare sulla strada o piazze pubbliche, negli stacchi, giardini, cortili o simili, qualsiasi attività che produca fumo o esalazioni nocive o semplicemente moleste.



COMUNE DI SESTRI LEVANTE

Provincia di GENOVA

2 In deroga a quanto previsto dal comma 1 al fine di conciliare lo svolgimento delle attività, di pulizia dei terreni, orti e giardini con lo svolgimento delle attività domestiche è consentita l'accensione di fuochi per bruciare residui vegetali derivanti dalle attività connesse alla tenuta dei terreni nel rispetto delle seguenti condizioni:

- Distanza minima dalle altrui abitazioni: metri 50;
- Distanza minima dai boschi, mucchi di paglia, fieno e qualsiasi deposito di materiale combustibile: metri 100
- Orari: tutti i giorni dalle 06.00 alle 12.00 e dalle ore 14.00 alle ore 17.00

3 Per l'accensione dei fuochi in prossimità dei boschi è necessario comunicare preventivamente il benessere del Corpo Forestale dello Stato.

4 In ogni caso è fatto divieto di accendere fuochi multipli, ovvero di accendere fuochi qualora siano presenti altri focolai regolarmente alimentati nel raggio di metri 100; l'unico focolaio dovrà essere alimentato progressivamente e regolarmente in modo da evitare grandi fiamme e che il responsabile possa condurre con profitto il controllo della combustione.

5 E' sempre vietato accendere fuochi quando spira vento e nei periodi di dichiarazione dello stato di grave pericolosità individuati dalle Autorità comunale e/o sovracomunali per i quali è previsto l'assoluto divieto

6 Quando è acceso il fuoco nel tempo e nei modi ed alle distanze suindicate devono essere adottate le cautele necessarie alla difesa della proprietà altrui, e chi ha acceso un fuoco deve assistere di persona e col numero occorrente di persone fino a quando il fuoco è spento.

7 I proprietari o possessori a qualsiasi titolo di aree agricole o boscate, nonché i frontisti delle strade vicinali, interpoderali o sentieri di ogni dimensione e ampiezza, devono mantenere un'adeguata pulizia dei terreni detenuti evitando accumuli non necessari di materiali legnosi e/o infiammabili, le porzioni di terreno di loro proprietà devono mantenersi sgombrere da vegetazioni secche od incolte, che possono favorire fonte di rischio per incendi, con conseguente pericolo per la pubblica incolumità. Gli eventuali residui dei tagli debbono essere raccolti in cataste con il conseguente allontanamento per evitare che possano costituire pericolo per il propagarsi delle fiamme.

8. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto ad una sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 75€ a 500€.

Art. 9

Pulizia dei fossati

1. I proprietari, gli affittuari, i frontisti e tutti coloro che hanno un diritto reale di godimento sui terreni devono mantenere in condizioni di funzionalità ed efficienza: entrambe le sponde dei fossati, le condotte sottostanti i passi privati, i canali di scolo e di irrigazione privati, al fine di garantire il libero e completo deflusso delle acque ed impedire che la crescita della vegetazione ostacoli la visibilità e percorribilità delle strade.

2 Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto ad una sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 50€ a 500€.

Art. 9 bis

(Delibera C.C. n. 13 del 19.03.2013)

Per gli edifici posti in aree esondabili (fasce A, B e C), come individuate dai Piani di Bacino vigenti redatti ai sensi dell'art.1, comma 1 del D.L. 180/1998 convertito in legge 267/98, è d'obbligo porre a piano terra o comunque nella zona di ingresso comune, il cartello informativo relativo alla zona di rischio in caso di Allerte meteo, con precisate le modalità di autotutela da adottare prima e durante l'evento. Tale obbligo è in capo ai proprietari, agli Amministratori Condominiali, ai datori di lavoro delle attività ivi presenti.

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 50€ a 500€.



COMUNE DI SESTRI LEVANTE

Provincia di GENOVA

Sezione II Salvaguardia ambientale

Art. 10 *Manutenzione degli edifici*

1. A salvaguardia del decoro e dell'immagine urbana i proprietari degli edifici le cui facciate prospettano su strade, piazze, vicoli, o siano comunque visibili dello spazio pubblico, devono mantenere le stesse in buono stato di conservazione, provvedendo alla loro costante manutenzione e al rifacimento delle coloriture, anche dei soli elementi accessori e complementari.

2 Qualora si renda necessario, per il grave stato di abbandono o di degrado delle facciate degli edifici di cui al comma 1., al fine di prevenire ed eliminare pericoli per la pubblica incolumità, il Sindaco, con proprio provvedimento, su proposta motivata dei competenti uffici tecnici comunali, ordina ai proprietari di procedere al ripristino delle facciate in conformità ai criteri dettati dagli stessi uffici.

3. I proprietari di immobili, anche avvalendosi dell'amministratore del condominio, devono altresì assicurare la collocazione ed il mantenimento in buono stato di targhe e piastrelle indicanti i numeri civici e provvedere alla sostituzione delle stesse se necessario.

4. Chiunque viola le disposizioni del comma 1 e 2 è soggetto ad una sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 75€ a 500€.

5 Chiunque viola le disposizioni del comma 3 è soggetto ad una sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 25€ a 500€.

Art. 11 *Disposizioni particolari per i proprietari di immobili*

1. Ai proprietari o conduttori di immobili è vietato occupare con veicoli, oggetti e suppellettili varie, accessi, passaggi e anditi delle case, recando intralcio all'altrui transito.

2. I proprietari di cortili, aree pertinenziali a fabbricati, terrazze, pensiline e tettoie visibili da aree pubbliche devono provvedere alla ordinaria pulizia dei siti, impedendo altresì la crescita di erba alta e di rovi.

3. I proprietari di manufatti od aree confinanti con aree pubbliche o aperte al pubblico devono curare che gli stessi o le recinzioni delle aree medesime, siano prive di sporgenze acuminate o taglienti o di fili spinati collocati in altezza inferiore a m. 2,50.

4. fatto salvo quanto indicato nel regolamento comunale edilizio. I proprietari o amministratori di stabili devono assicurare l'efficienza e funzionalità delle canale di gronda e pluviali delle acque meteoriche e delle condutture presenti nell'edificio. E' fatto divieto dello scarico diretto o indiretto delle acque pluviali sul suolo pubblico, salvo nei casi di assenza di apposita rete di acque bianche o di impossibilità tecnica all'allacciamento della stessa.

5 Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto ad una sanzione amministrativa del pagamento di una somma pari a da 50€ a 500€.

Art. 12 *Disposizioni a salvaguardia del verde*

1. Nei parchi e nei giardini pubblici, aperti o recintati, nonché nelle aiuole e nei viali alberati è vietato:



COMUNE DI SESTRI LEVANTE

Provincia di GENOVA

- a) danneggiare la vegetazione o raccogliere erba, fiori o frutti;
 - b) procurare pericolo o molestie alla fauna eventualmente ospitata, sia stanziale sia migratoria;
 - c) circolare e/o sostare con veicoli su aiuole, siti erbosi ed altre aree non destinate alla circolazione;
 - d) calpestare le aiuole, coricarsi o bivaccare sulle stesse;
 - e) coricarsi sulle panchine ed altri manufatti di arredo utilizzandoli come giacigli.
2. I divieti di cui ai punti alle lettere a), d) e c) del comma 1, si applicano anche nel caso di verde pubblico insistente su aiuole spartitraffico, di salvagente e simili.
3. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto ad una sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 25€ a 500€.

Art. 13

Disposizioni sul verde privato

1. In conformità a quanto stabilito dal Codice della Strada, quando nei fondi o comunque nelle proprietà private, compresi condomini, confinanti o in prossimità di strade aperte al pubblico transito veicolare o pedonale, i proprietari hanno l'obbligo di provvedere alla costante potatura di fronde e rami nonché di mantenere alberature e siepi in condizioni tali da non compromettere la visibilità dei conducenti o costituire pericolo od intralcio per la circolazione, tanto dei veicoli quanto dei pedoni.
2. E' fatto obbligo ai proprietari di rimuovere tempestivamente le ramaglie o quant'altro sia caduto sul suolo pubblico.
3. I proprietari di aree verdi confinanti con luoghi pubblici o da essi visibili, hanno l'obbligo di mantenerle in condizioni decorose. Il fogliame i rami, le sterpaglie e le siepi non devono incombere sul suolo pubblico creando potenziali situazione indecorose, di pericolo o disagio per la pubblica incolumità. La disposizione vale anche per il verde condominiale.
4. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto ad una sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 50€ a 500€.

Art. 14

Disposizioni a salvaguardia delle acque

1. Fatto salvo quanto disposto dalle norme speciali, a salvaguardia del patrimonio, dell'igiene pubblica e del decoro, nelle spiagge, nei torrenti, rii, fossi e simili è vietato:
 - a) il getto, il deposito o l'immissione di rifiuti solidi o liquidi ovvero di qualsiasi altro materiale, anche non ingombrante;
 - b) il transito e la sosta di qualsiasi veicolo a motore, compresi fuori strada e veicoli da cross;
 - c) l'accensione di fuochi e l'installazione, anche temporanea, con tende e simili, a fine di campeggio.
2. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto ad una sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 25€ a 500€.

Art. 15

Operazioni di verniciatura, carteggiatura, sabbiatura e/o lavorazione di materiali lapidei svolte all'aperto

1. fatto salvo quanto disposto dalle norme speciali in relazione alle emissioni in atmosfera si dispone quanto segue:



COMUNE DI SESTRI LEVANTE

Provincia di GENOVA

a. E' fatto obbligo a chiunque proceda a verniciare porte, finestre e cancellate o imbiancare facciate o muri di recinzione, di apporre ripari e segnalazioni per evitare danni a persone o cose.

b. E' vietato eseguire in ambiente esterno attività di verniciatura a spruzzo, di carteggiatura e sabbiatura senza l'uso di impianti di captazione idonei ad evitare la dispersione di gas, polveri e vapori nell'ambiente circostante

c. Nei cantieri edili, le operazioni di sabbiatura dovranno essere condotte solo a seguito dell'uso di strumenti e/o modalità (es. teli di protezione sulle impalcature, sistemi con getto d'acqua, etc.) idonei a limitare la dispersione di polveri nell'ambiente esterno, in modo particolare nelle strade o in altre proprietà.

d. E' fatto obbligo, durante le operazioni di lavorazione di materiali lapidei, di adottare tutte le cautele atte ad evitare danni a persone o cose causati dalla proiezione di polveri, schegge e affini.

2. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto ad una sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 75€ a 500€.

Art. 16 **Attività lavorative**

1.E' vietato riparare veicoli di qualunque genere ed esercitare mestieri o professioni, se non espressamente autorizzata, sul suolo pubblico, ovvero di dominio privato ma gravato da servitù di uso pubblico costituita nei modi e nei termini di legge, nonché nelle vie private aperte al pubblico.

2.Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto ad una sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 50€ a 500€.



COMUNE DI SESTRI LEVANTE

Provincia di GENOVA

TITOLO III OCCUPAZIONE DI AREE E SPAZI PUBBLICI

Sezione I Disposizioni generali e specificazioni

Art. 17 *Disposizioni generali*

1. A tutela della sicurezza pubblica e dell'ambiente urbano, è vietato occupare in qualsiasi modo il suolo, nonché gli spazi ad esso sottostanti o soprastanti, senza preventiva concessione/ autorizzazione comunale.
2. Sono soggette all'obbligo della preventiva e specifica concessione/autorizzazione per l'occupazione:
 - a) le aree e gli spazi pubblici;
 - b) le aree e gli spazi privati gravati da servitù di uso pubblico, compresi i portici ed i marciapiedi;
 - c) tutti i beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del comune.
3. Fatto salvo quanto previsto al riguardo dal Codice della Strada e dal "Regolamento Comunale per l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche", il rilascio delle concessioni/autorizzazioni per l'occupazione di aree e spazi pubblici, indicati nel comma 2., è subordinato a preventivo parere dei competenti uffici tecnici comunali sulla base della compatibilità della occupazione con le esigenze di carattere generale in materia di igiene, di sicurezza e quiete pubblica e, ove riguardino parchi, giardini o aree di particolare interesse paesaggistico, con le esigenze di salvaguardia ambientale ed architettonica.
4. Qualora la natura, la modalità o la durata dell'occupazione, lo rendano necessario, si potranno imporre al titolare della concessione, ulteriori e specifiche prescrizioni.
5. La concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi indicati nel presente articolo può essere negata o revocata quando arrechi intralcio alla circolazione pedonale o veicolare; deve essere negata o revocata quando sia di pregiudizio alla incolumità pubblica o privata e quando sia incompatibile con le esigenze di cui al comma 3.
6. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto ad una sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 75€ a 500€.

Art. 18 *Specificazioni*

1. Le concessioni per l'occupazione valgono esclusivamente per il luogo, le dimensioni e per la durata in esse indicate.
2. Il suolo pubblico occupato deve essere mantenuto pulito e sgombero dai rifiuti e allo scadere della concessione deve essere restituito indenne e libero da qualsiasi struttura.
3. Le concessioni debbono essere tenute sul luogo dell'occupazione a disposizione degli organi di vigilanza. In luogo del titolo originale nei cantieri, può essere esposto apposito cartello recante gli estremi della concessione e la relativa scadenza.
4. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto ad una sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 50€ a 500€ per i cantieri e da 25€ a 500€ per le altre fattispecie.



COMUNE DI SESTRI LEVANTE

Provincia di GENOVA

Sezione II

Occupazioni per manifestazioni ed attività varie

Art. 19

Occupazioni con spettacoli viaggianti e per manifestazioni

1. Fatto salvo quanto previsto dal Regolamento Comunale per l'applicazione del Canone per l'Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche, il rilascio della concessione per l'occupazione con spettacoli viaggianti o in occasione di manifestazioni è subordinato, quando prevista, alla prestazione di congrua garanzia, mediante deposito cauzionale, a copertura dei danni eventualmente provocati.
2. L'ammontare della garanzia è determinato dai competenti uffici comunali, di volta in volta, in relazione al tipo di occupazione ed al luogo in cui essa è effettuata. Il deposito cauzionale prestati a garanzia è svincolato dopo il collaudo, con esito favorevole, dei luoghi occupati. In caso di collaudo con esito negativo la somma depositata sarà trattenuta tutta o in parte a favore dell'Amministrazione Comunale.

Art. 20

Occupazioni con elementi di arredo

1. Fatto salvo quanto previsto dal Regolamento Comunale per l'applicazione del Canone per l'Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche, a quanti esercitano attività commerciali, artigianali o simili, in locali prospettanti su pubblica via, o ai quali si accede dalla pubblica via, può essere concessa l'occupazione del suolo pubblico per collocarvi elementi di arredo quali, ad esempio, vasi ornamentali e fioriere, a condizione che non sia pregiudicata in alcun modo la circolazione pedonale, che si tratti di intervento unitario e che i concessionari mantengano in perfetto stato gli elementi medesimi.
2. Analoga occupazione può essere concessa, alle condizioni di cui al comma 1., anche a privati cittadini che intendono, in tal modo, migliorare la condizione ambientale della strada in cui risiedono.
3. La domanda per le occupazioni di cui al presente articolo, sottoscritta da quanti partecipano o sono comunque interessati alla iniziativa, deve essere corredata di idonea documentazione, anche fotografica, illustrante le caratteristiche e le dimensioni degli elementi di arredo.
4. Le concessioni previste dal presente articolo sono subordinate al parere favorevole dei competenti uffici comunali, oltreché al rispetto dei vincoli architettonici e ambientali.

Art. 21

Occupazioni per lavori di pubblica utilità

1. Fatte salve le disposizioni previste da norme specifiche in materia, qualora si renda necessario occupare parte del suolo per l'effettuazione di interventi di manutenzione di strutture o impianti per la erogazione di servizi di pubblica utilità, l'ente erogatore del servizio o l'impresa cui è stato affidato l'intervento, deve richiedere la prescritta autorizzazione al Comando di Polizia Municipale nonché al competente Ufficio Tecnico Comunale, quando l'intervento comporti manomissione del suolo pubblico.
2. L'autorizzazione di cui al comma 1, deve contenere la precisa indicazione del luogo interessato dall'intervento, le modalità di esecuzione del medesimo e la sua durata, nonché



COMUNE DI SESTRI LEVANTE

Provincia di GENOVA

quanto più dettagliatamente previsto da norme specifiche in materia. La richiesta deve pervenire tempestivamente, al fine di consentire, ove occorra, la predisposizione dei provvedimenti necessari in materia di circolazione stradale.

3. L'Amministrazione Comunale può disporre la programmazione degli interventi al fine di ridurre i disagi conseguenti.

4. Nei casi di urgenza deve comunque essere data comunicazione, anche a mezzo telefax o altro riconosciuto sistema, prima dell'esecuzione dell'intervento, alla quale deve seguire la prescritta domanda di cui al comma 1 del presente articolo, da effettuarsi entro i 5 giorni successivi l'inizio dei lavori.

5 .Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto ad una sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 75€ a 500€.

Art. 22

Occupazioni con strutture pubblicitarie

1. Fatto salvo quanto disposto in proposito dal Codice della Strada e dal Regolamento comunale per la installazione di insegne, cartelli, stendardi ed altre forme di pubblicità, nessuna struttura a supporto di mezzi pubblicitari di qualsiasi tipo o dimensione può essere collocata, anche temporaneamente, su aree o spazi pubblici o di uso pubblico senza preventiva specifica concessione per l'occupazione.

2. Non è consentita la collocazione delle strutture di cui al comma 1. su aree o spazi verdi, compresi i viali alberati, quando a giudizio del competente ufficio comunale dalla collocazione possano derivare conseguenze negative alla vegetazione e alla gestione del verde pubblico. La collocazione può altresì essere negata quando sia giudicata dai competenti uffici comunali incompatibile con le esigenze di salvaguardia ambientale e paesaggistica.

3 .Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto ad una sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 75€ a 500€.

Art. 23

Occupazioni per traslochi

1. In caso di occupazione del suolo pubblico con veicoli per uso speciale e relative attrezzature, utilizzati nelle operazioni di trasloco, l'area deve essere soggetta a concessione e deve essere opportunamente segnalata ed identificata.

2. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto ad una sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 75€ a 500€.

Art. 24

Occupazioni per comizi e raccolta di firme

1. La concessione per l'occupazione di aree o spazi pubblici per la raccolta di firme in calce a petizioni, proposte di legge di iniziativa popolare o di referendum, nonché per comizi in periodi diversi da quelli che precedono elezioni o referendum, è concessa previa verifica della compatibilità con le esigenze della circolazione pedonale e veicolare. La richiesta deve essere presentata almeno tre giorni prima, salvo che l'Amministrazione, in presenza di motivate ragioni, intenda derogare tale termine.



COMUNE DI SESTRI LEVANTE

Provincia di GENOVA

2. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto ad una sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 50€ a 500€

Art. 25

Tende, insegne, tabelle e vetrine

1 E' vietato senza la prescritta concessione, il collocamento di tende, insegne, tabelle, iscrizioni o disegni, vetrine, fari, riflettori e simili anche se il collocamento di essi comporti una sporgenza minima sull'area pubblica dal limite esterno dei muri degli edifici ai quali sono applicati.

2. Le tende sporgenti debbono essere collocate ad un'altezza non inferiore a metri 2,10 dal suolo pubblico nella massima apertura, misurate dal lembo inferiore e non debbono occultare né alterare le linee architettoniche dei fabbricati, e la loro sporgenza deve rimanere arretrata di almeno 30 cm. Dalla verticale del ciglio del marciapiede.

3. E' vietato spiegare le tende di notte ed in caso di pioggia o forte vento.

4. E' vietato l'esposizione di tende sporgenti sulle aree pubbliche o aperte al pubblico destinate al traffico veicolare sprovviste di marciapiede rialzato.

5. La sporgenza delle vetrine, insegne e simili non può superare i 10 cm. Tuttavia possono essere concessi speciali permessi per sporgenze eccedenti tale misura e sempreché non ne derivi intralcio alla circolazione,

6. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo ai commi 1, 4, 5 è soggetto ad una sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 75€ a 500€

7. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo ai commi 2 e 3 è soggetto ad una sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 25€ a 500€.

Art.26

Luminarie

1.L'installazione di luminarie o simili, per qualsiasi finalità, deve essere autorizzata dall' ufficio comunale competente.

2. Le luminarie devono essere installate ad un'altezza non inferiore a 5.10 metri, se sovrastano parte della strada destinata al transito dei veicoli, e a metri 3,00 se, invece, sovrastano parte della strada destinata esclusivamente al transito dei pedoni e velocipedisti. Inoltre devono essere adottate tutte quelle accortezze atte a non creare pericolo per la sicurezza pubblica.

3. Le luminarie inerenti alle feste natalizie possono essere installate dal primo novembre di ogni anno e devono essere rimossi entro il quindici febbraio successivo.

4. Le luminarie inerenti alle feste parrocchiali possono essere installate quindici giorni prima dell'inizio della stessa e devono essere rimosse entro il quindicesimo giorno successivo alla fine della festività.

5. Per le luminarie non comprese nei commi 3 e 4, possono essere installate dieci giorni prima dell'inizio della manifestazione o altro e devono essere rimossi entro il decimo giorno successivo alla fine della stessa.

6. L'installazione delle luminarie, comunque, deve essere conforme a tutte quelle prescrizioni riportate sull'atto autorizzativo.

7. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo al comma 1 è soggetto ad una sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 75€ a 500€.

8. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo ai commi 2, 3, 4, 5, 6 è soggetto ad una sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 75€ a 500€



COMUNE DI SESTRI LEVANTE

Provincia di GENOVA

Art. 27

Cartelli temporanei pubblicitari

1. In occasioni di sagre, manifestazioni, eventi sportivi o altro, possono essere autorizzati al di fuori degli spazi pubblicitari, cartelli di forma non superiore a cm 70 x 100, previa domanda, da inoltrare almeno quindici giorni prima della manifestazione, all'ufficio comunale competente.
2. Per manifestazioni che si svolgono sul territorio comunale possono essere autorizzate al di fuori degli spazi pubblicitari sino ad un massimo di 20 cartelli per manifestazioni che si svolgono fuori dal territorio comunale possono essere autorizzati sino ad un massimo di 5 cartelli nei luoghi e secondo le modalità o prescrizioni indicate sull'autorizzazione.
3. Eccezionalmente per gli spettacoli circensi che si svolgono nel territorio comunale possono essere installati sino ad un massimo di 50 cartelli temporanei.
4. I cartelli possono essere installati 10 giorni prima dell'inizio della manifestazione e devono essere rimossi il giorno dopo la fine dell'evento.
5. L'apposizione dei cartelli temporanei, deve essere comunque conforme alle condizioni indicate sull'autorizzazione, in modo tale da non arrecare intralcio o pericolo ai veicoli ed ai pedoni.
6. Chiunque violi le disposizioni del presente articolo è soggetto ad una sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 50€ a 500€.

Sezione III

Disposizioni particolari per attività commerciali

Art. 28

Occupazioni con sedie e tavoli

1. Ai titolari di esercizi pubblici di somministrazione i cui locali prospettino sullo spazio occupabile può essere rilasciata la concessione per l'occupazione delimitata di suolo per la collocazione di tavoli e sedie, a condizione che non si oppongano ragioni di viabilità, di igiene e di sicurezza pubblica e le strutture utilizzate siano realizzate nel rispetto dei criteri dettati in proposito dai competenti Uffici Comunali.
2. Quando l'occupazione sia realizzata mediante la sola collocazione di tavoli e sedie o simili arredi, la domanda deve indicarne il numero, nonché le modalità della loro collocazione.
3. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto ad una sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 75€ a 500€.

Art. 29

Occupazioni con elementi di arredo

1. A quanti esercitano attività commerciali, artigianali o simili, in locali prospettanti su pubblica via, o ai quali si accede dalla pubblica via, può essere concessa, fatto salvo quanto previsto dal Codice della Strada e dalla normativa comunale di riferimento, l'occupazione del suolo pubblico per collocarvi elementi di arredo quali, ad esempio, vasi ornamentali e fioriere, a condizione che non sia pregiudicata in alcun modo la circolazione pedonale, che si tratti di intervento unitario e che i concessionari mantengano in perfetto stato gli elementi medesimi.



COMUNE DI SESTRI LEVANTE

Provincia di GENOVA

2. La domanda per le occupazioni di cui al presente articolo, sottoscritta da quanti partecipano o sono comunque interessati all'iniziativa, deve essere corredata di idonea documentazione, illustrante le caratteristiche e le dimensioni degli elementi di arredo.
3. Le concessioni previste dal presente articolo sono subordinate al parere favorevole dei competenti uffici comunali, oltreché al rispetto dei vincoli architettonici e ambientali se esistenti.
4. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto ad una sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 75€ a 500€.

Art. 30

Occupazioni per temporanea esposizione

1. In particolari circostanze di interesse generale, può essere concessa l'occupazione di spazi per l'esposizione, a fini promozionali, di prodotti artistici, artigianali, industriali o agricoli con strutture di tipo e caratteristiche approvate dai competenti uffici comunali.
2. In tali esposizioni non può in alcun modo svolgersi attività, anche indiretta, di vendita di prodotti esposti senza specifica preventiva autorizzazione.
3. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto ad una sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 75€ a 500€.

Art. 31

Occupazioni per esposizione di merci

1. A chi esercita attività commerciali in locali prospettanti la pubblica via, l'O.S.P. è ammessa nel rispetto delle seguenti condizioni:
 - a) per i marciapiedi, salvo deroghe, non superiori ad $\frac{1}{2}$ della larghezza e consentendo comunque un passaggio di almeno due metri per il transito dei pedoni;
 - b) per le aree pedonali, non superiore ad $\frac{1}{3}$ della strada e consentendo comunque un passaggio centrale di almeno due metri per il transito dei pedoni.
2. Le strutture utilizzate per l'esposizione devono essere preventivamente approvate dai competenti uffici comunali, fatto salvo il rispetto di eventuali vincoli ambientali e architettonici. L'occupazione non può essere concessa se non sia garantita una zona adeguata per la circolazione dei pedoni e delle persone con limitata o impedita capacità motoria.
3. L'occupazione di cui al presente articolo è valida soltanto nell'orario di apertura dell'esercizio commerciale. Le strutture e le merci non possono permanere sul suolo durante la chiusura dell'esercizio stesso.
4. E' vietato occupare la prospicienza dell'esercizio di diritto altrui.
5. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto ad una sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 75€ a 500€.

Art. 32

Occupazioni per la vendita su aree pubbliche fuori mercato

1. Le occupazioni per l'esercizio del commercio su aree pubbliche sono soggette alla disciplina dettata dalle vigenti norme legislative in materia e dalle disposizioni dello specifico regolamento comunale, che individua i posteggi fuori mercato ed indica le modalità di svolgimento del commercio in forma itinerante.
2. Non sono consentite occupazioni per la vendita su aree pubbliche fuori mercato diverse da quelle individuate dal suddetto regolamento.



COMUNE DI SESTRI LEVANTE

Provincia di GENOVA

3. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto ad una sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 75€ a 500€.



COMUNE DI SESTRI LEVANTE

Provincia di GENOVA

TITOLO IV TUTELA DELLA QUIETE PUBBLICA E PRIVATA

Art. 33

Attività produttive ed edilizie rumorose

1. I macchinari industriali e similari, (motocompressori, gru a torre, gruppi elettrogeni, martelli demolitori, escavatori idraulici, ecc.) dovranno essere utilizzati adottando tutti gli accorgimenti tecnicamente disponibili per rendere meno rumoroso il loro uso e dovranno essere conformi, per quanto riguarda le emissioni acustiche, alla vigente legislazione in materia.
2. Le attività e le lavorazioni rumorose, anche quando rientrano nei limiti di legge, salvo deroghe alle fasce orarie sotto riportate concesse dall'Amministrazione Comunale, potranno essere esercitate esclusivamente dalle ore 8.00 alle 12.00 e dalle ore 13.30 alle 18.00 dei giorni feriali.
3. Nell'esercizio di attività anche in sé non rumorose, delle quali sia tuttavia ammessa l'effettuazione in orario notturno, come ad esempio la panificazione, dovranno essere posti in essere tutti gli accorgimenti per evitare disturbo e/o interruzione del riposo altrui, anche nell'apertura e chiusura di serrande, nella movimentazione di materiali e cose, etc.
4. Per i circoli privati ubicati in edifici comprendenti private abitazioni è vietato l'uso di strumenti musicali, di apparecchi radiotelevisivi e di riproduzione musicale esimili dalle ore 24.00 alle ore 7.00 salvo espressa autorizzazione per l'esercizio dell'attività in fasce orarie diverse.
5. Fatti salvi i limiti di orario di cui al comma 2, le attività temporanee, quali cantieri edili, le manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, qualora comportino l'impiego di macchinari e di impianti rumorosi che possano comportare il superamento dei vigenti limiti di rumore ambientale, debbono essere in possesso di autorizzazione in deroga ai limiti di rumore rilasciata dal Sindaco completa delle informazioni tecniche necessarie.
6. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto ad una sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 75€ a 500€.

Art. 34

Spettacoli e trattenimenti

1. I titolari delle licenze prescritte dalle leggi di pubblica sicurezza per l'esercizio della attività di pubblico spettacolo o di pubblico trattenimento, i titolari degli esercizi pubblici di somministrazione, i titolari delle autorizzazioni per l'esercizio di spettacoli o trattenimenti pubblici, i titolari di sale pubbliche per biliardi od altri giochi leciti e i responsabili dei circoli privati devono assicurare che i locali nei quali si svolge l'attività siano strutturati in modo tale da non consentire a suoni e rumori, superiori ai decibel stabiliti dal regolamento sulla zonizzazione acustica di essere uditi all'esterno tra le ore 23,00 e le ore 7,00.
2. In particolari circostanze quali feste, cerimonie, celebrazioni e manifestazioni varie, che si svolgono all'aperto, l'Amministrazione può stabilire condizioni meno restrittive di quelle indicate al comma precedente.
3. Ai soggetti di cui al comma 1. è comunque fatto obbligo di rispettare le prescrizioni e gli orari di limitazione di suoni e rumori, nonché di vigilare affinché i frequentatori evitino comportamenti dai quali possa derivare pregiudizio alla quiete pubblica e privata.
4. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto ad una sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 75€ a 500€.



COMUNE DI SESTRI LEVANTE

Provincia di GENOVA

Art. 35

Operazioni di trasloco

1. Coloro che professionalmente provvedono ad operazioni di trasloco e spostamento di suppellettili, a carico e scarico di materiali ed attività similari, devono adottare accorgimenti idonei a contenere le emissioni rumorose in modo da non recare disturbo ai vicini.
2. Tali operazioni sono comunque vietate dalle ore 20,00 alle ore 8,00.
3. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto ad una sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 75€ a 500€.

Art. 36

Abitazioni private

1. Nelle abitazioni private i cittadini devono tenere comportamenti idonei ad evitare il propagarsi di rumori molesti atti a turbare la quiete pubblica.
2. Gli apparecchi radiofonici e televisivi, o comunque di produzione o riproduzione musicale e sonora in genere devono essere utilizzati sempre con modalità e tempi tali da non determinare molestia e disturbo ai vicini.
3. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto ad una sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 75€ a 500€.

Art. 37

Strumenti musicali

1. Chi, nella propria abitazione, faccia uso di strumenti musicali è tenuto ad adottare tutti gli accorgimenti e tutte le cautele al fine di evitare disturbo ai vicini.
2. Non è comunque consentito l'uso di strumenti musicali dalle ore 13,00 alle ore 15,00 e dalle ore 23,00 alle ore 8,00, salvo la totale insonorizzazione del locale in cui lo strumento musicale è usato.
3. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto ad una sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 75€ a 500€.

Art. 38

Dispositivi acustici antifurto

1. I proprietari o conduttori a qualsiasi titolo di abitazioni, appartamenti, uffici, negozi, stabilimenti, nei quali sia stato installato un dispositivo acustico antifurto, devono tarare il medesimo affinché il segnale acustico non superi i limiti fissati dalle disposizioni vigenti. Il segnale non deve, in alcun caso, superare la durata complessiva di quindici minuti primi.
2. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto ad una sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 75€ a 500€.

Art. 39

Pubblicità fonica

- 1) È proibita la pubblicità fonica senza preventiva autorizzazione comunale.
- 2) Fermo restando la normativa del codice della strada, la pubblicità fonica è consentita esclusivamente dalle ore 09.00 alle ore 12.00 e dalle ore 15.00 alle ore 19.00 e per non più di due ore per ogni periodo.



COMUNE DI SESTRI LEVANTE

Provincia di GENOVA

- 3) Qualora venga effettuata con impianti fissi o con veicoli fermi, la pubblicità sonora non può essere continua, ma intervallata con pause di durata temporale non inferiore a quindici minuti ogni dieci di attività.
- 4) In ogni caso il volume dei messaggi pubblicitari e della musica eventualmente emessa deve essere contenuto entro limiti stabiliti dalla zonizzazione acustica e comunque tali da non recare disturbo alla quiete pubblica,
5. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto ad una sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 75€ a 500€.

Art. 40

Vendita di bevande in contenitori di vetro.

1. Ai fini di garantire la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica su tutto il territorio è vietata la vendita, per asporto, di bevande poste in contenitori di vetro da parte degli esercenti le attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, nonché degli artigiani autorizzati alla vendita di bevande, dai gestori di stabilimenti balneari, dei titolari di autorizzazione di cui all'art. 5 lettera c della legge 25 Agosto 1991 n° 287 e successive modificazioni ed integrazioni, e di tutti gli esercizi di commercio al dettaglio di vicinato ed esercizi di commercio al dettaglio medie e grandi strutture di vendita, dalle ore 20 alle ore 5,00 di tutti i giorni dell'anno.
- 2) parimenti, è fatto divieto, negli orari sopra indicati, di detenere bevande in contenitori di vetro fuori dei locali di cui sopra.
- 3) Chiunque viola le disposizioni del presente articolo al comma 1 è soggetto ad una sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 75€ a 500€.
- 4) Chiunque viola le disposizioni del presente articolo al comma 2 è soggetto ad una sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 25€ a 500€

TITOLO V

CUSTODIA, PROTEZIONE E TUTELA DEGLI ANIMALI

Art. 41

Tutela degli animali domestici

1. Fatte salve o in combinato disposto con le norme speciali in materia e con il Regolamento Comunale sulla tutela degli animali è vietato:
 - a) all'interno del territorio comunale abbandonare o molestare gli animali domestici, anche randagi, nonché gli animali selvatici, detenerli in condizioni di grave cattività, ovvero tale da provocare loro danno o sofferenza.
 - b) condurre cani o altri animali al guinzaglio dalla bicicletta o da qualsiasi altro veicolo.
 - c) tenere animali in autoveicoli in sosta senza adeguato ricambio d'aria o con finestrini completamente chiusi. Nel periodo compreso fra il 15 maggio ed il 30 settembre è assolutamente vietato tenere animali nelle autovetture in sosta.
 - d) la detenzione di cani e gatti in gabbie se non durante il trasporto o per motivi sanitari su disposizione scritta del medico veterinario o in occasione di mostre ed esposizioni.
2. Chiunque rinvenga animali randagi, abbandonati o vaganti in difficoltà è tenuto, se possibile, a prestare loro soccorso ed in ogni caso, a comunicare senza ritardo il loro rinvenimento alla struttura di sanità pubblica veterinaria della Azienda Sanitaria Locale o agli altri soggetti pubblici o privati abilitati al soccorso degli animali.
3. Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque viola le disposizioni del comma 1 lettera a), c), d), del presente articolo è soggetto ad una sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 50€ a 500€.



COMUNE DI SESTRI LEVANTE

Provincia di GENOVA

4. Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque viola le disposizioni del comma 1 lettera b) e del comma 2 del presente articolo è soggetto ad una sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 50€ a 500€.

Art. 42

Divieti specifici

1. Fatte salve o in combinato disposto con le norme speciali in materia e con il Regolamento Comunale sulla tutela degli animali è vietato per il rispetto e a tutela degli animali:

a), offrire animali vivi di qualsiasi specie quale premio di vincite in gare e giochi di qualsivoglia natura o quale omaggio a scopo pubblicitario.

b) di utilizzare animali in spettacoli, gare e rappresentazioni pubbliche e private che comportino maltrattamenti e sevizie.

c) di addestrare animali, ricorrendo a violenze fisiche quali a titolo esemplificativo percosse, immobilizzazioni, detenzione in spazi angusti e privi di luce naturale, privazioni del cibo o dell'acqua.

d) di mendicare esibendo o detenendo presso di sé cuccioli o animali con cuccioli od impiegando animali come attrattiva o richiamo.

2. Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto ad una sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 50€ a 500€.

Art. 43

Custodia e detenzione dei cani

1. Fatte salve o in combinato disposto con le norme speciali in materia e con il Regolamento Comunale sulla tutela degli animali, nei luoghi e nei locali privati aperti, o ai quali non sia impedito l'accesso di terzi, la presenza di un cane deve essere segnalata all'esterno ed i cani possono essere tenuti senza museruola soltanto se legati nel rispetto di quanto stabilito al comma 4.

2. La detenzione di cani in luoghi pubblici e privati, deve prevedere uno spazio di almeno nove metri quadrati per animale adulto, fatte salve particolari esigenze di razza, osservando tutte le necessarie norme di igiene - illuminazione e benessere animale, ogni recinto non può contenere più di due cani adulti.

3. All'interno del recinto ogni cane deve disporre di un recipiente con acqua e di un riparo coperto rialzato dal suolo, di altezza non inferiore a quella del cane e di larghezza tale da consentire all'animale di potersi girare al suo interno.

4. La detenzione dei cani alla catena è consentita, o per le ore diurne o per quelle notturne, a condizione che la lunghezza della catena sia almeno di lunghezza non inferiore a quattro metri o metri tre qualora la catena possa scorrere su un cavo aereo della lunghezza di almeno quattro metri e di altezza di almeno due metri

5. I proprietari di cani hanno l'obbligo di denunciare le cucciolate, entro quindici giorni dalla nascita, alla struttura di sanità pubblica veterinaria dell'Azienda Sanitaria Locale. Entro lo stesso termine, nel periodo precedente le operazioni di apposizione microcip ed iscrizione all'anagrafe canina, hanno altresì l'obbligo di denunciare la scomparsa, la morte e la cessione a qualsiasi titolo dei cuccioli.

6. La detenzione di più di cinque cani, di età superiore a sei mesi, in un medesimo luogo, è soggetta a nulla osta del Sindaco, previo parere favorevole della struttura di sanità pubblica veterinaria dell'Azienda Sanitaria Locale.

7. Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto ad una sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 50€ a 500€



COMUNE DI SESTRI LEVANTE

Provincia di GENOVA

Art. 44

Condizione dei cani

1. Fatte salve o in combinato disposto con le norme speciali in materia e con il Regolamento Comunale sulla tutela degli animali per la tutela della incolumità pubblica e privata, nelle aree pubbliche ed in quelle private soggette ad uso pubblico, i cani debbono sempre essere condotti al guinzaglio. Il guinzaglio dovrà essere adeguato alle varie situazioni.
2. E' consentito l'accesso dei cani nei parchi e nei giardini pubblici purché sotto il costante controllo del proprietario o dell'accompagnatore. Dei danni che i cani eventualmente provochino al patrimonio pubblico rispondono i proprietari.
3. E' vietato introdurre cani, ancorché condotti al guinzaglio e fatta eccezione per quelli che accompagnano persone inabili, in tutte le aree destinate ai giochi, sugli arenili ed in tutte le altre aree, salvo diversa indicazione.
4. L'accesso dei cani negli esercizi pubblici ed in quelli commerciali è, di norma, consentito, salvo quelli per cui è previsto il divieto a norma delle leggi o regolamenti vigenti, è fatta salva la facoltà del titolare di consentirlo. Il divieto di accesso ai cani deve essere segnalato all'ingresso dell'esercizio con apposito cartello.
5. A garanzia dell'igiene ed a tutela del decoro, è fatto obbligo ai proprietari di cani ed a chiunque li accompagni quando siano condotti in spazi pubblici di essere muniti di idonea attrezzatura per la raccolta delle deiezioni, paletta sacchetto o ogni altro strumento raccogliatore comunque richiudibile e specificamente destinato a quell'uso, da esibire in caso di controllo a pena di sanzione amministrativa.
6. I proprietari di cani o le persone incaricate della loro custodia debbono comunque evitare che gli animali sporchino con deiezioni i portici, i marciapiedi le aiuole ed ogni altro spazio di uso pubblico.
7. In caso di situazioni e circostanze eccezionali, possono essere determinate con ordinanza sindacale, più particolari e specifiche disposizioni, anche di carattere temporaneo od eccezionale.
8. In deroga a quanto disposto dal presente articolo è consentito, con apposita ordinanza, individuare aree pubbliche in cui viene data la possibilità di far muovere liberamente i cani. Dette aree devono essere indicate da apposita cartellonistica.
9. chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto ad una sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 25€ a 500€

Art. 45

Animali molesti

1. In abitazioni private, stabilimenti, negozi, magazzini, cortili e giardini è vietata la detenzione di animali che disturbino, specialmente durante la notte, la pubblica o privata quiete.
2. Qualora il disturbo della quiete dovesse perdurare, gli agenti di Polizia Municipale, oltre a contestare al proprietario o al detentore la violazione di cui al precedente comma 1., diffidano formalmente il medesimo a porre l'animale in condizione di non più disturbare la quiete pubblica e privata.
3. Ove la diffida non venga rispettata, l'animale viene posto sotto custodia a cura del Servizio Veterinario.
4. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto ad una sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 50€ a 500€ .

Art. 46



COMUNE DI SESTRI LEVANTE

Provincia di GENOVA

Animali liberi

1. Chiunque, in aree pubbliche, accudisca animali che vivono in libertà, deve provvedere al mantenimento igienico del luogo, evitando di gettare il cibo direttamente sul suolo ed asportando gli avanzi del cibo ed i contenitori dello stesso, dopo ogni pasto.
2. E' sempre e comunque vietata la distribuzione di cibo ai piccioni ed ai gabbiani non compresi in allevamenti autorizzati.
3. Il Sindaco, con propria ordinanza, può disporre misure di cattura e monitoraggio sanitario ovvero di trasferimento di colonie o di controllo numerico mediante sterilizzazione degli animali liberi presenti sul territorio cittadino.
4. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto ad una sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 50€ a 500€.



COMUNE DI SESTRI LEVANTE

Provincia di GENOVA

TITOLO VI VIGILANZA, SANZIONI E PROCEDURA DI RIMESSA IN PRISTINO

Art. 47 ***Vigilanza***

1. Il compito di far osservare le disposizioni del Regolamento è attribuito al Corpo di Polizia Municipale in via principale. Sono competenti altresì gli altri soggetti che rivestono la qualità di ufficiale o agente di polizia giudiziaria.
2. Gli appartenenti al Corpo di Polizia Municipale e gli altri soggetti indicati al comma 1., possono, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza, e nel rispetto di quanto disposto dalla legge, assumere informazioni, procedere ad ispezioni di cose e luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici descrittivi e ad ogni altra operazione tecnica, ai sensi dell'articolo 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689, quando ciò sia necessario od utile al fine dell'accertamento di violazioni di disposizioni del Regolamento e della individuazione dei responsabili delle violazioni medesime.

Art. 48 ***Sistema sanzionatorio***

1. Ai sensi dell'art. 7/bis del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267, introdotto dall'articolo 16 della Legge 16 gennaio 2003, n. 3, salva diversa disposizione di legge, le violazioni delle norme del Regolamento sono punite con l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria per essa determinata, in via generale, tra il limite minimo di € 25,00 ed il limite massimo di € 500,00.
2. La procedura sanzionatoria segue il disposto della Legge 24 novembre 1981, n. 689.
3. Ai sensi dell'art. 16, comma 1, della Legge 24/11/1981 n° 689, entro giorni sessanta dalla contestazione o notifica del verbale di violazione, è ammesso assolvere la sanzione amministrativa pecuniaria in misura ridotta pari ad un terzo del massimo della sanzione editale ovvero al doppio del minimo, se più favorevole.
4. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 16, comma 2, della Legge 24/11/1981, introdotto dall'art. 6 bis, comma 1, della Legge 24/7/2008 n° 125, la Giunta Comunale, all'interno del limite editale minimo e massimo della sanzione prevista, per ogni singola violazione può stabilire un importo del pagamento in misura ridotta diverso da quanto indicato al comma 3 del presente articolo.
5. Tutti i soggetti nei confronti dei quali siano state accertate violazioni al presente regolamento possono proporre ricorso amministrativo nelle forme di cui al comma seguente.
6. L'autorità competente a ricevere gli scritti difensivi e ad emanare le ordinanze di cui all'art. 18 della L. 689/81 è individuata nel Sindaco. I proventi sono destinati al Comune.
8. Il Sindaco secondo modalità stabilite con propria ordinanza, può attribuire a dipendenti comunali diversi dagli appartenenti al Corpo Polizia Municipale o a dipendenti di società o aziende partecipate dal Comune le funzioni di accertamento delle violazioni al presente regolamento.
9. Qualora ai sensi del presente regolamento sia richiesto un titolo autorizzatorio, esso deve sempre essere ostensibile agli agenti accertatori che ne facciano richiesta durante lo svolgimento dell'attività. Chiunque non ottemperi al presente obbligo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 50,00 a € 500,00.
10. Chiunque viola le prescrizioni dei titoli autorizzatori previsti ai sensi del presente regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 50,00 a € 500,00. Alla medesima sanzione, in assenza di specifica disposizione, è soggetto chi viola le prescrizioni di altri titoli autorizzatori di competenza del Comune.
- 11 Il trasgressore che non ottempera ai provvedimenti di diffida di cui agli artt. 49 e 50 o non vi ottempera nei termini previsti, o che, in caso di ripristino o rimozione di opere di facile



COMUNE DI SESTRI LEVANTE

Provincia di GENOVA

attuabilità, si sia rifiutato di eseguirla immediatamente, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 75,00 a € 500,00.

12. E' sempre consentito il sequestro amministrativo ai sensi degli articoli 13 e 20 della Legge 24 novembre 1981, n. 689 e del D.P.R. 29 luglio 1982 n. 571. Ai sensi dell'art. 13 Legge 24 novembre 1981 n. 689 è inoltre sempre possibile agli agenti accertatori accedere ai locali ove si svolga qualsiasi attività lavorativa. Chiunque impedisca, anche temporaneamente, l'accesso agli agenti accertatori all'interno dei locali adibiti ad attività lavorativa, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 75,00 a € 500,00

Art. 49

Rimessa in pristino o rimozione delle opere di immediata attuabilità

1. Qualora a seguito della violazione di una delle disposizioni del presente regolamento sia necessario provvedere a ripristinare il precedente stato dei luoghi o a rimuovere le opere abusive, l'Agente accertatore ne fa espressa menzione nel verbale di accertamento imponendo tale obbligo al trasgressore, menzionando altresì se il ripristino o la rimozione siano di immediata attuabilità. Se il ripristino o la rimozione vengono immediatamente eseguiti, l'agente accertatore ne dà atto nel verbale di accertamento.

2. Qualora il trasgressore rifiuti di attuare immediatamente il ripristino dello stato dei luoghi o la rimozione è soggetto alla sanzione di cui all'art. 48 c. 11. In caso di mancata ottemperanza si può provvedere comunque al ripristino dello stato dei luoghi o alla rimozione delle opere a cura del Comune e a spese dell'interessato.

Art. 50

Rimessa in pristino o rimozione delle opere di non immediata attuabilità.

1. Qualora il ripristino del precedente stato dei luoghi o la rimozione delle opere abusive conseguente la violazione di una delle disposizioni del presente regolamento sia di non immediata attuabilità, o non sia stato comunque effettuato, l'Agente accertatore ne fa espressa menzione nel verbale di accertamento imponendone così l'obbligo al trasgressore e invia copia del verbale con specifico rapporto all'ufficio comunale competente che emana un provvedimento di diffida da notificarsi al trasgressore.

2. Qualora il trasgressore non ottemperi a quanto diffidato o vi ottemperi oltre i termini previsti, è soggetto alla sanzione di cui all'art. 48 c. 11. In caso di mancata ottemperanza si provvede comunque al ripristino dello stato dei luoghi o alla rimozione delle opere a cura del Comune e a spese dell'interessato.

TITOLO VII DISPOSIZIONI FINALI

Art. 51

Abrogazioni

1. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento di Polizia Urbana sono abrogati e cessano pertanto di avere efficacia:

- a) il Regolamento di Polizia Urbana approvato con deliberazione Consigliare n.45 del 26.3.1979 e successive modificazioni;
- b) ogni altra disposizione regolamentare, nonché tutti gli atti ed i provvedimenti incompatibili con le norme del presente Regolamento.